




Città
metropolitana
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Rep 6/2016

Atti n 44351/2016/9.4/2016/9

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione fra Parco Agricolo Sud Milano ed Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF), finalizzata alla collaborazione per il mantenimento della biodiversità delle aree naturali e seminaturali presenti nel territorio del parco.

Addì 29 Febbraio alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Assente | 7. Olivero Dario |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) Assente | 8. Russomanno Giuseppe Assente |
| 3. Festa Paolo | 9. Scavuzzo Anna Assente |
| 4. Fusco Ettore | 10. Zambon Luca Assente |
| 5. Lozza Paolo | |
| 6. Mezzi Pietro | |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli, sono presenti: il Direttore del parco Agricolo Sud Milano Ing. Carlo Ballabio e il presidente dell'Assemblea dei Sindaci Andrea Checchi

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che all'art. 37 comma 2 dispone "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato Schema di convenzione composto da n. 6 pagine parte integrante della presente delibera;
- 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

Oggetto: Approvazione della convenzione fra Parco Agricolo Sud Milano ed Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF), finalizzata alla collaborazione per il mantenimento della biodiversità delle aree naturali e seminaturali presenti nel territorio del parco .

RELAZIONE TECNICA:

L'art. 157 comma 1 della L. R. n. 16 del 2007, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*" che ha abrogato e sostituito la legge regionale n. 24 del 1990, che istituiva il Parco Agricolo Sud Milano la cui gestione veniva affidata alla Provincia di Milano, indica, tra le finalità del Parco, "*la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani*" e "*l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana*";

L'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

Lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all'art. 37 comma 2) dispone : "La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud,...."

La Regione Lombardia con L.R. 12/01/2002 n. 3 sostituita con L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008, art. 62, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.);

E.R.S.A.F. ai sensi dell'art. 63 comma 3 della L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008 svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale, nonché a favore di altri enti pubblici e, ai sensi dello statuto approvato con DGR IX/1459 del 30 marzo 2011, svolge tra l'altro attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale;

Il tema della qualificazione forestale e ambientale e sua gestione e valorizzazione costituisce per ERSAF un ambito di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative e dimostrative,

E.R.S.A.F. esercita le sue funzioni anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private, svolgendo attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario;

All'art. 6, comma 1 e comma 5, dello Statuto, approvato con D.G.R. del 30 marzo 2011, n. 9/1459, è stabilito che E.R.S.A.F. mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato con enti, aziende e società del sistema regionale (tra cui rientrano i Parchi regionali, allegato 1 della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30), con le autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione e può, inoltre, partecipare a specifici accordi di programma, in collaborazione con soggetti pubblici e privati con cui condividere obiettivi di sviluppo di singoli ambiti territoriali della Lombardia;

All'interno del quadro normativo descritto, visto che il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato, nel corso degli anni, numerosi interventi di riqualificazione ambientale e forestazione in diverse aree di rilevanza naturalistica, di proprietà del suo Ente Gestore - Città Metropolitana- ; che costituiscono un patrimonio di eccellenza dell'area metropolitana milanese, per la salvaguardia ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio e che gli stessi richiedono interventi nel tempo mirati alla salvaguardia della biodiversità e al contempo vi è la necessità di realizzare programmi ed interventi finalizzati al mantenimento di questo patrimonio naturalistico nell'ambito anche dei contenuti della *Rete Ecologica* di pianura, propria dei territori agricoli del parco, propone al Consiglio direttivo l'approvazione di una convenzione con ERSAF.

La suddetta convenzione ha come obiettivo finale lo sviluppo di progetti e programmi comuni mirati ad azioni volte al potenziamento, valorizzazione delle aree naturalistiche di proprietà dell'Ente al fine di migliorare, mantenere e consolidare la Biodiversità del parco e consolidare i gangli principali della rete ecologica di pianura presente all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, potenziandone e valorizzandone le sue finalità anche attraverso l'attuazione di specifici monitoraggi ambientali inerenti sia la flora che la fauna.

L'attuazione della presente convenzione costituisce per i firmatari :

-un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione le parti assumono specifici e reciproci impegni , con divisione di compiti e responsabilità;

-l'esercizio di una funzione pubblica comune relativa alla valorizzazione multifunzionale del territorio rurale , come opportunità e modello di sviluppo di riqualificazione ambientale e paesaggistica, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, della città metropolitana e comunali;

L'attuazione della presente convenzione, essendo una convenzione di riferimento ha la durata di anni cinque con la possibilità di rinnovo per altri cinque a seguito di riapprovazione della stessa da parte dei rispettivi organi deliberativi e non prevede un costo.

Gli interventi o programmi che verranno sviluppati saranno oggetto di specifiche convenzioni approvate da parte degli Enti secondo le rispettive modalità organizzative e per l'esecuzione della serie di azioni che si svilupperanno il Parco Agricolo Sud Milano rimborserà ad E.R.S.A.F. le spese effettivamente sostenute, in base al Prezziario per lavori forestali, Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, e puntualmente identificate in sede progettuale, da contabilizzare in fase consuntiva a misura, oltre alle spese tecniche quantificate nel 10% .

Al fine di realizzare gli interventi il Parco Agricolo Sud Milano metterà a disposizione di E.R.S.A.F. le aree libere da vincoli per la realizzazione delle azioni previste, contestualmente all'apertura dei cantieri; ERSAF si impegna inoltre a:

- Pianificare ed eseguire gli interventi inseriti nei Progetti e Programmi d'intervento, previa approvazione del Parco,
- Eseguirne direzione e assistenza nello svolgimento dei lavori;
- Aggiornare con cadenza quindicennale gli uffici del Parco in merito al lavoro sviluppato ed ai relativi piani di manutenzione alle eventuali variazioni ;

I programmi ed i progetti sviluppati avranno il coordinamento dei tecnici del Parco Agricolo Sud Milano ed eventuali variazioni alle azioni da svolgere anche in fase manutentiva dovranno essere concordate tra le parti.

Il rimborso delle spese sostenute da E.R.S.A.F. avverrà da parte del Parco Agricolo Sud Milano con le seguenti modalità e dietro presentazione di idoneo documento fiscale:

- il 40% dell'importo, alla presentazione della documentazione di inizio lavori;
- il 50% dell'importo, sulla base degli stadi di avanzamento dei lavori redatti dalla Direzione lavori e sulla base del ricevimento della relativa documentazione;
- il saldo nell'importo massimo del 10%, entro 45 giorni dall'avvenuta presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale


Per il presente provvedimento si richiede l'immediata eseguibilità, per permettere la trasmissione dello stesso ad E.R.S.A.F., che entro la prima decina del mese di marzo, proporrà al Proprio consiglio d'Amministrazione la deliberazione relativa all'approvazione del presente schema di convenzione.

Si dà atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

Data 25.02.2015


Il Direttore del Settore
Parco Agricolo Sud Milano
Ing. *Carlo Ballabio*



Referenti istruttoria:

Responsabile Servizio Valorizzazione Ambientale,
Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo sud Milano

Dott.ssa *Maria Pia Sparla*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 "Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano" ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16, "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (PTC) approvato con d.g.r. 03/08/2000 n.7/818.

Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all'art. 37 comma 2) dispone: "La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud...."

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti

- la Legge 56/2014;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991;

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del dlgs 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano e Parchi Metropolitan in data 25.02.2016 ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000;

Udito l'intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 4, contrari //, astenuti 2 (Olivero/Lozza), espressi nei modi legge;

DELIBERA

1. di **approvare** lo schema di convenzione fra Parco Agricolo Sud Milano ed Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF), finalizzata alla collaborazione per il mantenimento della biodiversità delle aree naturali e seminaturali presenti nel territorio del parco
2. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano all'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
3. di trasmettere copia della presente delibera a Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale (ERSAF);
4. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti, sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente delibera rientra tra le tipologie di atti per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
6. di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)


IL DIRETTORE del Settore
Parco Agricolo Sud Milano
Ing. Carlo Ballabio
25.2.2016



SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)


IL DIRETTORE del Settore
Parco Agricolo Sud Milano
Ing. Carlo Ballabio
25.02.2016



VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE del Settore
Parco Agricolo Sud Milano
Ing. Carlo Ballabio
25.02.2016



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 3.3.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano li _____

IL DIRETTORE del PARCO AGRICOLO SUD MILANO



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, E L'ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE (E.R.S.A.F.) FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ DELLE AREE NATURALI E SEMINATURALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL PARCO"

tra

Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – Milano – P. I.V.A. 08911820960, in questo atto rappresentata dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Ing. Carlo Ballabio

e

l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito denominato E.R.S.A.F.) via Pola, 12 – Milano – C.F./PIVA: 03609320969, rappresentata dal Dirigente della
Struttura.....
Dott.....;

Premesso che

l'art. 157 comma 1 della L. R. n. 16 del 2007, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*" che ha abrogato e sostituito la legge regionale n. 24 del 1990, istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano la cui gestione è affidata alla Provincia di Milano, indica, tra le finalità del Parco, "*la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani*" e "*l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana*";

l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all'art. 37 comma 2) dispone: "La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud....."

la Regione Lombardia con L.R. 12/01/2002 n. 3 sostituita con L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008, art. 62, ha istituito l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (E.R.S.A.F.);

E.R.S.A.F. ai sensi dell'art. 63 comma 3 della L. R. n. 31 del 10 dicembre 2008 svolge attività tecnica ed amministrativa a favore dei settori agricolo, agroalimentare e agroforestale e del territorio rurale, nonché a favore di altri enti pubblici e, ai sensi dello statuto approvato con DGR IX/1459 del 30 marzo 2011, svolge tra l'altro attività di ricerca,



sperimentazione e divulgazione per favorire
l'innovazione e lo sviluppo del settore forestale e del territorio rurale;

il tema della qualificazione forestale e ambientale e sua gestione e valorizzazione costituisce per ERSAF un ambito di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo di azioni innovative e dimostrative,

E.R.S.A.F. esercita le sue funzioni anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private, svolgendo attività a favore di soggetti pubblici e privati secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento organizzativo, nel rispetto comunque del perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'ente; le predette attività sono remunerate secondo apposito tariffario;

all'art. 6, comma 1 e comma 5, dello Statuto, approvato con D.G.R. del 30 marzo 2011, n. 9/1459, è stabilito che E.R.S.A.F. mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato con enti, aziende e società del sistema regionale (tra cui rientrano i Parchi regionali, allegato 1 della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30), con le autonomie locali e funzionali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione e può, inoltre, partecipare a specifici accordi di programma, in collaborazione con soggetti pubblici e privati con cui condividere obiettivi di sviluppo di singoli ambiti territoriali della Lombardia;

Visto che

La L.R. n. 86 del 30/11/1983 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale prevede all'art. 4, comma 2 che i "boschi e le strutture minori di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine:

- a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
- b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e dell'ingegneria naturalistica,

Considerato che

Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato numerosi interventi di riqualificazione ambientale e forestazione in diverse aree, di proprietà del suo Ente Gestore - Città Metropolitana - ; di rilevanza naturalistica, che costituiscono un patrimonio di eccellenza dell'area metropolitana milanese, per la salvaguardia ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio e che



gli stessi richiedono interventi nel tempo mirati alla salvaguardia della biodiversità e al contempo vi è la necessità di realizzare programmi ed interventi finalizzati al mantenimento di questo patrimonio naturalistico nell'ambito anche dei contenuti della *Rete Ecologica* di pianura, propria dei territori agricoli del parco;

L'attuazione della convenzione costituisce per i firmatari :

-un obiettivo comune e condiviso rientrante nelle proprie funzioni ed attività istituzionali, per la cui realizzazione le parti assumono specifici e reciproci impegni, con divisione di compiti e responsabilità;

-l'esercizio di una funzione pubblica comune relativa alla valorizzazione multifunzionale del territorio rurale, come opportunità e modello di sviluppo di riqualificazione ambientale e paesaggistica, il cui monitoraggio e la cui valutazione nel tempo fornirà strumenti di verifica e promozione delle politiche regionali, metropolitane e comunali;

le spese sostenute per l'attuazione del presente accordo costituiscono mero ristoro delle spese effettivamente sostenute;

Considerato che E.R.S.A.F., per le ragioni sopra esposte offre garanzie tecniche per la notevole esperienza acquisita nella gestione del demanio forestale lombardo e di alcuni siti della Rete Europea Natura 2000 ed, inoltre, è in grado di fornire piantine forestali autoctone di provenienza certificata, elemento quest'ultimo di particolare rilevanza per gli interventi di forestazione e finalizzato anche a salvaguardare al meglio la biodiversità.

Visto che ERSAF, ha ritenuto la proposta rientrante tra le finalità, gli obiettivi istituzionali e le competenze dell'ente ha dichiarato la sua disponibilità alla collaborazione con il Parco agricolo sud Milano;

Pertanto le parti, tenuto conto delle rispettive competenze istituzionali, riconoscono la necessità di attuare la collaborazione per lo sviluppo di Programmi ed Interventi nelle aree del Parco Agricolo Sud Milano, ma anche di sviluppare progetti/interventi volti anche alla costruzione della rete ecologica di pianura, che saranno definiti di concerto tra le strutture tecniche dei due Enti;

Visto l'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Il Parco Agricolo Sud Milano collabora con E.R.S.A.F. per la realizzazione di una serie di azioni volte al potenziamento, valorizzazione delle aree naturalistiche di proprietà dell'Ente al fine di migliorare, mantenere e consolidare la Biodiversità del parco e consolidare i gangli principali della rete ecologica di pianura presente all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, potenziandone e valorizzandone le sue finalità anche attraverso l'attuazione di specifici monitoraggi ambientali inerenti sia la flora che la fauna;



Art. 2 - Per la realizzazione di quanto previsto dall'art.

1, ERSAF attuerà gli interventi necessari secondo quanto sarà contenuto nei Progetti e Programmi d'intervento oggetto di specifiche convenzioni approvate da parte degli Enti secondo le rispettive modalità organizzative;

Art. 3 - Per l'esecuzione della serie di azioni identificate all'art. 1, il Parco Agricolo Sud Milano rimborserà ad E.R.S.A.F. le spese effettivamente sostenute, in base al Prezziario per lavori forestali, Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, e puntualmente identificate in sede progettuale,

da contabilizzare in fase consuntiva a misura, oltre alle spese tecniche quantificate nel 10% ;

Art. 4 - Il Parco Agricolo Sud Milano metterà a disposizione di E.R.S.A.F. le aree libere da vincoli per la realizzazione delle azioni previste, contestualmente all'apertura dei cantieri;

ERSAF si impegna inoltre a:

- Pianificare ed eseguire gli interventi inseriti nei Progetti e Programmi d'intervento, previa approvazione del Parco,
- Eseguirne direzione e assistenza nello svolgimento dei lavori;
- Aggiornare con cadenza quindicennale gli uffici del Parco in merito al lavoro sviluppato ed ai relativi piani di manutenzione alle eventuali variazioni ;

I programmi ed i progetti sviluppati avranno il coordinamento dei tecnici del Parco Agricolo Sud Milano ed eventuali variazioni alle azioni da svolgere anche in fase manutentiva dovranno essere concordate tra le parti.

Art. 5 - Il rimborso delle spese sostenute da E.R.S.A.F. da parte del Parco Agricolo Sud Milano avverrà con le seguenti modalità e dietro presentazione di idoneo documento fiscale:

il 40% dell'importo, alla presentazione della documentazione di inizio lavori;

il 50% dell'importo, sulla base degli stadi di avanzamento dei lavori redatti dalla Direzione lavori e sulla base del ricevimento della relativa documentazione;

il saldo nell'importo massimo del 10%, entro 45 giorni dall'avvenuta presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della contabilità finale

Le parti concordano di stabilire che il pagamento dei suddetti importi sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, farà fede la data del Protocollo Generale della Città Metropolitana di Milano.

La richiesta sarà inviata alla Città Metropolitana di Milano - Settore Parco Agricolo Sud Milano, via Vivaio 1 - 20122 Milano - P. IVA 08911820960.

Le parti concordano di ritenere sospeso il termine di cui sopra qualora entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta la Città Metropolitana di Milano Ente Gestore del Parco agricolo sud Milano provveda a formalizzare a E.R.S.A.F. puntuali e motivate contestazioni riferite alla realizzazione degli interventi o all'importo della fattura. Entro il termine assegnato dalla Città Metropolitana di Milano, E.R.S.A.F. formalizzerà le proprie controdeduzioni a seguito delle quali la Città Metropolitana di Milano assumerà le proprie determinazioni in merito.



Città
metropolitana
di Milano



Regione Lombardia

Art. 6 – La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, rinnovabile per ulteriori cinque a seguito di approvazione da parte dei rispettivi organi deliberativi, ed entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione

Art. 7 – In occasioni di iniziative pubbliche afferenti le tematiche oggetto della presente convenzione gli Enti contraenti daranno reciprocamente notizia della collaborazione in atto;

Art. 8 – Le parti possono recedere dalla presente convenzione prima della scadenza prevista con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Nel caso di recesso della Città Metropolitana di Milano (recesso che potrà avvenire ad ogni fine stagione lavorativa), quale ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, la stessa verserà ad E.R.S.A.F. l'importo corrispondente agli interventi realizzati, come da documentato stato di avanzamento dell'attività e da rapporto del funzionario tecnico del Parco Agricolo Sud Milano.

L'inadempimento totale o parziale di una delle clausole convenute con il presente convenzione comporterà la risoluzione di diritto dello stesso da comunicarsi con raccomandata A/R alla parte inadempiente o a mezzo PEC.

Nel caso di recesso o inadempimento da parte di E.R.S.A.F., la Città Metropolitana di Milano verserà ad E.R.S.A.F. l'importo corrispondente agli interventi realizzati, come da documentato stato di avanzamento dell'attività e da rapporto del funzionario tecnico del Parco Agricolo Sud Milano.

In caso di recesso è fatto salvo, in ogni caso, per i sottoscrittori della convenzione il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 9 – E.R.S.A.F. è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'oggetto della presente convenzione.

In particolare, E.R.S.A.F. assume:

- l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative alla presente convenzione;
- l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c di cui al punto precedente;
- l'obbligo di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente convenzione, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al fornitore medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 9-bis della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.



La Città Metropolitana di Milano – Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, assume l'obbligo di comunicare all'E.R.S.A.F., il CIG relativo alle azioni in oggetto, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 10 – Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengono reciprocamente in possesso esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione e, comunque, nel rispetto della citata normativa.

art. 11 – Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di Milano.

Art. 12 - Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia;

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li.....

PER PASM

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLA SUD MILANO

PER ERSAF

.....
Ing. Carlo Ballabio